

Trezzo sull'Adda, 13 giugno 2025

1

DECISIONE A CONTRARRE N. 133/2025 DEL 13 GIUGNO 2025

REVOCA DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI VIA DELL'UNIONE DEL COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI)

CIG: B6A02F476E

CUP: G83C24000680004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di ATES S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 15.11.2024 proseguito il 26.11.2024, mediante il quale il Direttore Generale è stato autorizzato alla stipula dell'Addendum n. 2 al Contratto di Servizio Energia dell'11 giugno 2020, sottoscritto tra la società ATES S.r.l. e il Comune di Pozzo d'Adda per l'affidamento in house dei lavori di efficientamento energetico e delle opere complementari della scuola primaria di via dell'Unione in Pozzo d'Adda, sottoscritto in data 20.12.2024;

VISTA la decisione a contrarre n. 92/2025 del 24.04.2025 mediante la quale si è disposto l'avvio della procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 108 e art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, dei lavori di efficientamento energetico e opere complementari della scuola di via dell'Unione nel Comune di Pozzo d'Adda (Mi) per l'importo di € 1.606.180,52 oltre iva, di cui € 1.501.072,53 a base d'asta, oltre iva e oltre € 105.107,99 per oneri di sicurezza, mediante l'ausilio della piattaforma "Acquisti Telematici" di ATES S.r.l.;

CONSIDERATO che la predetta procedura è stata pubblicata in data 24.04.2025 con termine per la presentazione delle offerte al 26.05.2025 alle ore 13:00;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine sono pervenute n. 50 offerte da parte di altrettanti operatori economici;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha dichiarato in atti di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

EFFETTUATA l'apertura delle buste economiche pervenute e dato corso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte risultate anomale ex art. 54, comma 2, individuate secondo il metodo "A" previsto dall'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'analisi degli sconti offerti risultanti dalla documentazione di gara, sono emerse alcune considerazioni rispetto alla convenienza economica dell'affidamento in oggetto, alle condizioni in esito alla procedura stessa;

CONSIDERATI l'oggetto sociale di Ates Srl e la sua natura di società "in house providing", in virtù dei quali è tenuta a garantire coerenza e trasparenza, rispondendo ad esigenze specifiche, assicurando le migliori condizioni e/o performances reperibili sul mercato ed adattando i propri servizi alle necessità delle singole amministrazioni socie affidanti;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

CONSIDERATI altresì il notevole lasso di tempo intercorso tra l'attività di progettazione e la messa in gara dei lavori nonché la mutevole variabilità delle condizioni di mercato in cui si inseriscono le categorie merceologiche interessate, che hanno visto susseguirsi una generale dinamica di riduzione dei prezzi in maniera significativamente superiore rispetto allo sconto medio ottenibile in gara, anche in relazione ad affidamenti simili effettuati nel bacino di utenza della società;

PRESO ATTO che quanto sopra comporta, di fatto, la conseguenza dell'antieconomicità nella prosecuzione dell'affidamento della procedura in oggetto;

DATO ATTO inoltre, che anche le condizioni economiche dell'affidamento *in house* ricevuto dal Comune di Pozzo d'Adda, in combinato disposto con le statuizioni dell'Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2018, impongono una nuova valutazione in termini di interesse pubblico ed un nuovo ricorso al mercato al fine di identificare condizioni economiche maggiormente vantaggiose per la Società e, di riflesso, per il Comune Socio;

CONSIDERATO che sulla base di una valutazione più approfondita in merito all'interesse pubblico perseguito e all'analisi dei costi effettivi risultanti dalle offerte raccolte in gara, appare più vantaggioso per la Società individuare soluzioni diverse di affidamento maggiormente vantaggiose che consentano sia il rispetto delle previsioni contrattuali sottoscritte con il Comune, sia gli impegni assunti in sede Assembleare;

VISTO l'art. 6 del bando di gara a mente del quale la Stazione Appaltante, *"tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Addendum n. 2 sottoscritto tra il Comune di Pozzo d'Adda e ATES, del contenuto del verbale dell'assemblea soci del 04.12.2018 e delle condizioni medie di mercato"*, si è sin da subito riservata la facoltà di non aggiudicare la procedura laddove le offerte pervenute non avessero garantito l'economicità dell'affidamento;

DATO ATTO che non è ancora intervenuta l'aggiudicazione, nemmeno provvisoria, della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che per pacifica giurisprudenza ed unanime dottrina, sino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (in questo senso T.A.R. Catanzaro, sez. I, 12 novembre 2018, n. 1901);

CONSIDERATO INOLTRE che la stazione appaltante, dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente, mantiene comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa. (Tra le tante, Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 28/06/2021 n.1582 e, più recentemente Tar Campania, Napoli, Sez. II, 04/10/2022, n. 6146);

DATO ATTO inoltre che per consolidata giurisprudenza, la revoca del bando di gara, intervenuta quando non è ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies legge n. 241/1990, in quanto tale ipotesi non rientra nell'ambito applicativo di tale norma, che riguarda esclusivamente i provvedimenti ad effetti durevoli o i rapporti negoziali già sorti (in

questo senso T.A.R., Napoli, sez. I, 1° settembre 2020, n. 3711; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 1° luglio 2020, n. 1176; T.A.R. Venezia, sez. I, 28 febbraio 2019, n. 248);

VISTO ALTRESI' l'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede, al comma 1, che *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*;

VISTA INOLTRE la Delibera ANAC N. 295 del 17 giugno 2024 secondo la quale *"occorre quindi ribadire il principio accolto dalla giurisprudenza per cui la potestà di autotutela consente alla stazione appaltante di porre nel nulla l'intera procedura di gara qualora tale scelta si renda necessaria o anche solo opportuna nell'interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente devono essere considerate recessive [...]"*;

RITENUTO che rientri nel potere discrezionale di questa Stazione Appaltante disporre l'annullamento del bando di gara e degli atti connessi, a fronte della sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara punto si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2024 n. 4349);

RITENUTO INOLTRE che l'annullamento d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale (non essendo intervenuto un provvedimento di aggiudicazione) non lede gli interessi dei concorrenti, pacificamente consistenti in una mera aspettativa al conseguimento dell'aggiudicazione;

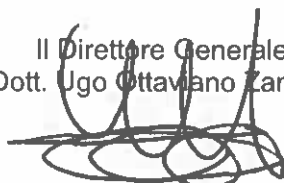
DETERMINA

a) di revocare in autotutela la procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 108 e art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, dei lavori di efficientamento energetico e opere complementari della scuola di via dell'Unione nel Comune di Pozzo d'Adda (Mi) per l'importo di € 1.606.180,52 oltre iva, di cui € 1.501.072,53 a base d'asta, oltre iva e oltre € 105.107,99 per oneri di sicurezza, mediante l'ausilio della piattaforma "Acquisti Telematici" di ATES S.r.l., e con essa tutti i documenti di gara, ad eccezione dei documenti progettuali, estranei a questa Stazione Appaltante, in quanto funzionale alla migliore individuazione e soddisfacimento dell'interesse pubblico;

b) di procedere ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico e ad una nuova analisi dei costi che consenta di individuare soluzioni maggiormente vantaggiose per la Società e, di riflesso, per il Comune Socio;

c) di procedere alla comunicazione ed alla pubblicazione del presente provvedimento, secondo le forme e nei termini di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Canello



Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

